



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e, in particolare, l’articolo 15, che prevede un credito d’imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO il D.P.C.M. dell’11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive” e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e successive modificazioni, di seguito “D.M. tax credit produzione 2018”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit produzione 2021”;

VISTO l’articolo 20 del “D.M. tax credit produzione 2018” che prevede l’obbligo di reinvestimento, entro ventiquattro mesi dalla data del riconoscimento del credito definitivo, del totale del credito d’imposta relativo alla produzione di opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva;

VISTO l’articolo 8 del “D.M. tax credit produzione 2021” che prevede l’obbligo di reinvestimento, entro cinque anni dalla data del riconoscimento del credito definitivo, dell’ottanta per cento del credito d’imposta relativo alla produzione di opere audiovisive;

RITENUTO di dover precisare le modalità tecniche di assolvimento dell’obbligo di reinvestimento e le relative procedure di verifica per le opere audiovisive





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

DECRETA

Articolo 1

Reinvestimento del credito d'imposta

1. Le imprese beneficiarie dei crediti di imposta alla produzione di opere cinematografiche, di ricerca e formazione, televisive e web sono tenute a reinvestire, ai sensi dell'art. 8, del "D.M. tax credit produzione 2021", l'80 per cento dell'importo del beneficio entro cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo.
2. L'obbligo di reinvestimento si intende adempiuto attraverso:
 - a) lo sviluppo, la produzione o la distribuzione in Italia e all'estero di una o più opere audiovisive di nazionalità italiana;
 - b) l'acquisizione di beni materiali o immateriali strettamente connessi allo sviluppo e alla produzione di opere audiovisive;
 - c) ulteriori modalità coerenti con l'obiettivo del rafforzamento strutturale, economico e finanziario delle imprese audiovisive nazionali, ivi inclusi investimenti che determinano un incremento del patrimonio netto.

Articolo 2

Rafforzamento strutturale, economico e finanziario

1. In relazione alle ulteriori modalità coerenti con l'obiettivo di rafforzamento strutturale, economico e finanziario delle imprese audiovisive nazionali, previsto all'articolo 1, comma 2, lett. c), del presente decreto, concorre a soddisfare l'obbligo di reinvestimento uno dei seguenti fattori:
 - a) il valore di iscrizione, al lordo degli ammortamenti effettuati, della quota dei diritti di sfruttamento e utilizzazione dell'opera audiovisiva, oggetto del beneficio, all'interno dello stato patrimoniale della società,
 - b) il valore di acquisto di partecipazioni in società del settore audiovisivo, ovvero l'apporto di capitale in sede di costituzione di nuova società ovvero aumento del capitale sociale di società esistente;
 - c) il valore delle spese di acquisizione di beni, materiali o immateriali, necessari od utili per lo sviluppo e la produzione di opere audiovisive.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 3

Modalità tecniche e procedure di verifica

1. Entro il termine previsto all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, le imprese di produzione audiovisiva inviano, tramite piattaforma DGCOL e con specifica procedura da attivarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposita comunicazione del reinvestimento del credito d'imposta contenente, tra le altre, lo schema dei reinvestimenti effettuati, con specifica indicazione delle attività e delle opere oggetto del reinvestimento e del relativo valore del credito reinvestito.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento, preclude al produttore, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per altre opere audiovisive per cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine dell'obbligo di reinvestimento.

Articolo 4

Reinvestimento del credito d'imposta ai sensi del previgente art. 20 del "D.M. tax credit produzione 2018"

1. Le imprese beneficiarie dei crediti di imposta alla produzione di opere audiovisive destinate alla tv, assegnati ai sensi del previgente "D.M. tax credit produzione 2018", sono tenute a reinvestire l'intero beneficio entro ventiquattro mesi dalla data del riconoscimento definitivo.
2. L'obbligo di reinvestimento si intende adempiuto attraverso:
 - a) l'aumento della propria quota di partecipazione nell'opera che ha generato il beneficio fiscale, ulteriore rispetto alle aliquote minime del 5 per cento ovvero del 10 per cento rispettivamente per le opere prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione;
 - b) lo sviluppo, la produzione o la distribuzione in Italia e all'estero di una o più opere audiovisive di nazionalità italiana.
3. Entro il termine previsto al comma 1, le imprese di produzione audiovisiva inviano apposita comunicazione del reinvestimento con le modalità previste all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di reinvestimento preclude al produttore la possibilità di richiedere il credito di imposta per altre opere audiovisive per ventiquattro mesi decorrenti dalla scadenza del termine dell'obbligo di reinvestimento.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo transitorio

1. Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione sul sito web della Direzione generale Cinema e Audiovisivo.
2. Le società, il cui termine di ventiquattro mesi previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto, è attualmente scaduto o scadrà nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a presentare la comunicazione del reinvestimento del credito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pena la preclusione di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli

